

PREZZO DELLE ASSOCIAZIONI
DA PAGARSI ANTICIPATAMENTE

	3 mesi	6 mesi	1 anno
Torino, lire nuove . . .	12	22	40
Stati Sardi, franco . .	13	24	44
Altri Stati Italiani ed Estero, franco al contante . .	11 50	27	50

Le lettere, i giornali, ed ogni qualsiasi annuncio da inserirsi dovrà essere diretto franco di posta alla Direzione del Giornale la CONCORDIA in Torino.

LA CONCORDIA

LE ASSOCIAZIONI SI RICEVONO
In Torino, alla Tipografia Canfari, contrada Dora-grossa num. 52 e presso i principali librai.
Nelle provincie, negli Stati Italiani ed all'estero presso tutti gli Uffici Postali.
Nella Toscana, presso il signor G. P. Viusseux.
A Roma, presso P. Pagani, impiegato nelle Poste Pontificie.
I manoscritti inviati alla REDAZIONE non verranno restituiti.
Prezzo delle inserzioni cent. 23 ogni riga.
Il Foglio viene in luce tutti i giorni, eccetto le Domeniche e le altre feste solenni.

TORINO 18 APRILE

La mossa del grosso del nostro esercito su Verona senz'abbandonare Reschiera è una delle più sagge e più energiche risoluzioni di chi dirige la guerra lombarda. Se noi perveniamo ad impadronirci di questa fortezza prima che l'esercito austriaco abbia ricevuto rinforzi, la nostra indipendenza è assicurata. Protetti da essa, potremo inoltrarci nel Tirolo e impedire una nuova irruzione di barbari. Chè altrimenti essendo costretti a frazionare la nostra armata, ci troveremo deboli in faccia ad un nuovo esercito che movesse sull'Italia. Questo è adunque uno dei passi i più decisivi dell'armata. La sua riuscita determinerà la durata della guerra.

I governi provvisori d'Italia, meno qualche duno che si perde in pedanteschi proclami ed in puerili encomii, hanno compreso la necessità d'un armamento generale per compiere e tutelare l'indipendenza italiana. Essi sono persuasi che qualunque apparecchio di forze non sembrerà mai superfluo nelle contingenze presenti. Milano col chiamare il nostro G. Collegno a far parte del ministero della guerra, e col decretare l'organizzazione d'un'armata per coadiuvare l'esercito sardo, mostrò d'intendere pienamente questa necessità dei tempi.

Quanto sia il valore de' nostri prodi soldati lo testimoniano i campi lombardi; quali i sentimenti che accendono l'animo di tutti, lo prova la voce di generoso dolore che levano le legioni, dalla forza delle circostanze costrette a rimaner lontane dai campi ove si combatte la guerra dell'italiana indipendenza. Egli è con un senso di patrio orgoglio e d'ammirazione che noi registriamo la domanda che muove il 15° reggimento della brigata Savona d'esser chiamato dalla Savoia a far prova del suo braccio contro le orde austriache. Obbedienti alla voce del Sovrano che trattenevali a tutelare le patrie istituzioni e le sostanze dei fedeli savoiardi dalle ruberie d'una sfrenata accozzaglia, ora che il pericolo è svanito, il riposo della guerriglia è per essi una calamità. Le vittorie dei loro confratelli destano nel loro animo una santa invidia. Rivelano come un diritto l'ordine di correre alla battaglia, ed invocano a poterlo ottenere i meriti della loro costante obbedienza, del loro amor patrio, la santità della causa che trasse primo il loro Sovrano a sguainare la spada contro l'oppressore austriaco.

Questi sentimenti e questi voti, sperano essi, verranno accolti ed esauditi dal loro Re. La patria intanto fa plauso al santo desiderio, ed ove manchi a questi generosi l'alloro della battaglia, rimarrà sempre la gloria del nobile loro entusiasmo.

DELLA LEGGE SUI COMUNI.

I comuni nei secoli di mezzo, nel buio dei tempi feudali furono gli instauratori ed i conservatori della libertà. Il servizio che allora resero i comuni alla umanità ed all'incivilimento sta eloquentemente ed in modo irrecusabile consegnato nella storia.

I comuni anche nei tempi moderni sono chiamati ad esercitare lo stesso ufficio. Da essi si debbono prendere e sviluppare i germi del risorgimento politico, che hanno sempre, ora più ora meno ostensibilmente, conservato. Essi infatti formano in sostanza la vera pietra angolare della piramide sociale, e ad essi conviene ricorrere ogni qual volta le generazioni ed i tempi si risvegliano a vita novella, e fanno qualche passo importante verso il perfezionamento, che le leggi della Provvidenza loro hanno assegnato.

Per ciò si è veduto in Roma, in Toscana, in Genova ed in Piemonte aspettarsi avidamente e salutarmente con assennato entusiasmo le riforme municipali appena sapevasi studiate, appena si promulgavano. Perciò molto si attende in Piemonte da quella sui comuni sancita colla legge del 27 novembre 1847, come molto, e forse ancor più si attende da quella che ancora si medita e si prepara in Toscana.

Ma la legge piemontese soddisferà poi essa a tutti i voti della presente condizione di cose, a tutto lo scopo che ella stessa si è prefisso?

Problema gravissimo, che forse non sarebbe dato che al tempo ed all'esperienza di risolvere pienamente, se il tempo e l'esperienza dessero in questi momenti agio e pazienza per scioglierlo.

Frattanto, tuttochè questa legge non si debba considerare che come una legge di preparazione o di transizione, siccome però la parte d'amministrazione che essa deve regolare avrà sempre il suo proprio svolgimento sotto qualunque sistema politico a cui possa esser chiamato il Piemonte, così gioverà forse ancora in oggi riflettere che questa legge appare dettata sotto l'influenza di due periodi di civiltà diverse, ed improntata di due elementi dissimili.

Dapprima essa non doveva essere che un riordinamento dell'antico regolamento dei pubblici del 1775, e della informo istruzione ministeriale del 4 aprile 1838.

Sotto quest'influenza la nuova legge doveva ricevere tutte le modificazioni che i successivi provvedimenti amministrativi avevano introdotto nell'andamento degli affari municipali, nell'amministrazione delle opere pie, nella non ancora lontana organizzazione provinciale. Essa doveva specialmente mettere in rilievo le parti di servizio delle quali si esonerava la soverchia centralizzazione affinché l'azione tutelare dell'autorità si esercitasse con maggior conoscenza degli interessi e dei fatti locali dove essa era chiamata ad operare. Il carattere pertanto di questa legge era essenzialmente amministrativo e non politico; e poichè si era voluto in seguito alla legge del 31 dicembre 1842 che le intendenze generali dei 44 circondari di provincie allora creati fossero il centro di tutte le operazioni amministrative che in quella cerchia di territorio avevano luogo, così ogni cosa di qualche importanza scorgesi ancora nella nuova legge del 1847 riferirsi pressochè esclusivamente alla cognizione ed ai provvedimenti dei soli intendenti generali, senza che quasi mai vi si veggia cenno né dei semplici intendenti, né dei loro uffizi, sebbene coll'essersi a questi anche affidata la polizia, la loro importanza resti di molto accresciuta, e siasi resa indispensabile una continua corrispondenza con essi e l'immediato ed assiduo esercizio della loro autorità.

Quando poi si cominciò a presentire che il tempo di maggiori riforme era maturo, ed anzi era giunto, allora si comprese che altri elementi dovevano entrare nella formazione di quella legge, ed al progetto che sotto le prime influenze era già stato preparato venne allora ad innestarsi l'elemento delle elezioni, e tutte quelle altre misure che tendevano a dare una maggior libertà d'azione agli amministrati stessi nel maneggio dei singoli loro interessi.

Ed ecco il perchè nel complesso di questa legge non si vede quella omogeneità di vedute, quella consonanza di disposizioni che sarebbe pure stata da desiderare in una istituzione che doveva creare un nuovo ordine d'idee, di tendenze, di fatti sociali presso le infiere popolazioni; una legge che salutavasi come il palladio delle franchigie municipali, quale un monumento di civiltà in questo attuale risorgimento degli stati d'Italia.

Ma promulgata quella legge, e fattasi appena oggetto della pubblica attenzione, ben tosto si riconobbe che dal lato politico essa conteneva soltanto un semplice iniziamento al principio elettivo, piuttosto che un vero e sostanziale elemento politico, oppure che se questo vi traspira, esso vi si vede appiccicato in modo del tutto timido ed inefficace.

Nel grado in cui sappiamo essere, in cui deploriamo che sia tuttora l'istruzione e l'educazione politica presso le nostre popolazioni, poteva per ora sembrar sufficiente, massime coll'ammissione delle capacità, la misura dell'elemento elettivo nella composizione dei consigli comunali. (art. 34.)

Ma i sindaci che oltre alla qualità di capi dell'amministrazione comunale hanno pur quella di agenti del governo, si veggono sempre ed indistintamente nominati dal Re, ed ai consigli comunali non è riservata alcun'altra facoltà nell'elezione dei membri dei consigli provinciali composti al maximum di trenta soggetti, fuorchè quella di designarli (art. 67). Per altra parte poi i consiglieri provinciali debbono sempre esser tutti scelti dal Re, cioè per un terzo fra i sindaci della provincia, già nominati da lui prima, e per due terzi fra i candidati proposti dai consigli comunali (art. 167).

Dai consigli provinciali arrivando alla composizione dei consigli divisionali, è notevole che nes-

sun articolo della legge li costituisca in modo esplicito e formale.

La loro esistenza si vede soltanto germinare e nascere dalla disposizione dell'art. 177 dove è detto che il consiglio provinciale elegga nel suo seno i delegati che rappresentano le provincie al consiglio divisionale.

A designare poi il numero di questi delegati non prendono parte alcuna i consigli comunali, e neppure i consigli provinciali. Il loro numero è unicamente determinato dal Re (art. 204).

Risalendo poi sempre la scala di questi ideali rappresentativi delle popolazioni, si trova che dal seno di ogni consiglio divisionale vengono a partirsene due soli membri che assumono la veste di consiglieri straordinari al consiglio di stato invece di quelli due per ogni divisione militare che nella creazione del consiglio di stato del 1831 già erano chiamati a farne parte.

Ma qui convien osservare che questi nuovi consiglieri straordinari neppure sono nominati dal consiglio stesso divisionale che debbono rappresentare, ma sono di nuovo scelti dal Re.

Da tutto ciò si vede come l'elemento elettivo, a misura che risale verso la sorgente del potere, si vada assottigliando di tal maniera, che allorchè esso per ultimo dritto viene a penetrare nel consiglio di stato, si può quasi dire delegato, e nulla più può rimanervi della volontà delle popolazioni espressa nella elezione dei consigli comunali.

Per la qual cosa sarà sempre impossibile a comprendere come i bisogni e gli interessi delle popolazioni di uno stato possano essere rappresentate da sole 22 persone che vengono ad essere consiglieri straordinari nel consiglio di stato per nomina del Re, che debbono poi deliberare insieme ai consiglieri ordinari tutti già prima nominati per motuproprio dal Principe, senza poter portare alle deliberazioni di quel supremo consiglio i voti né dei consigli comunali, né dei provinciali, né divisionali, senza che questi voti abbiano avuto alcuna pubblicità, senza che possano raggrarsi su d'altro che sovra ciò che concerne meramente l'interesse economico (art. 189), senza che neppure il consiglio di stato medesimo abbia l'iniziativa degli oggetti su cui versano le sue consultazioni, senza che questo primo corpo dello stato abbia voto deliberativo, senza che le sue discussioni abbiano alcuna pubblicità, senza neppure che esso abbia convocazioni permanenti?

E poichè si è parlato di pubblicità sarebbe ingiusto tacere l'unico caso in cui ad essa si faccia spiraglio. E ciò avviene quando i consigli divisionali vogliono usare della facoltà loro concessa coll'art. 203 di ordinare coll'annuenza del Re il Commissario (l'Intendente generale) la stampa dei processi verbali, e la loro distribuzione a ciascun consigliere; appunto come adesso il consiglio di stato fa stampare per mezzo di una sua privata tipografia le relazioni ed i pareri sugli affari che i ministri gli sottomettono.

A tutto ciò si aggiunge che nel complesso di tutta questa legge si osserva che tutte le deliberazioni dei vari consigli vanno poi (salvo per quanto riflette al contenzioso amministrativo) a riferirsi alle decisioni della podestà regia o dei suoi delegati.

L'unica salvaguardia che trovino gli atti dei consigli e dei sindaci si è la sanzione dell'art. 263, per cui l'approvazione, alla quale diversi di tali atti sono soggetti, non attribuisce a chi la deve compiere, salvo espressa disposizione di legge, la facoltà di dare d'ufficio un provvedimento diverso da quello proposto.

Ma contuttociò la legge lascia dubbioso, anzi sembra piuttosto statuire che, ricusata l'approvazione, l'atto deliberato non possa essere esecutivo, e rimanga solo vietato al potere amministrativo di ordinarne uno tutt'alfatto contrario.

In ultimo, al beneficio di questa legge sui comuni, non solo nella parte politica, ma in quella eziandio semplicemente governativa, contrastano le gravi difficoltà di cui ne è circondata l'esecuzione.

Con quale facilità infatti si troveranno sindaci istruiti e volenterosi abbastanza per assumere e disimpegnare tutte le incumbenze che loro sono affidate come capi dell'amministrazione comunale, come agenti di polizia, come regolatori delle liste elettorali, come pacieri talvolta e giudici, finalmente anche come contabili? (art. 6, 7, 8, 38, 40, 44, 421, 422, 428, 436, 437, 438 e 439.)

E queste difficoltà non riesciranno ancora più gravi col nuovo sistema introdotto per i segretari comunali, il quale nel caso in cui i sindaci siano poco istruiti o poco diligenti accrescerà l'inconveniente della troppa loro influenza in proporzione delle maggiori funzioni che eserciteranno a

nome del sindaco, e della niuna loro responsabilità?

È vero che queste difficoltà di esecuzione per nulla alterano la bontà dei principii della legge, e che le innovazioni recate con essa potrebbero giovare col tempo a formare lo spirito pubblico e quella educazione politica di cui tanto se ne può lamentare il difetto, e che se bastasse il timore o la presenza delle difficoltà per inconsigliare le buone istituzioni, non se ne sarebbe fatta nè se ne farebbe mai alcuna.

Le quali cose tutte si è creduto bene di accennare non già per disconoscere i miglioramenti che colla nuova legge si sono operati, ma solamente per dire che essa non è sufficiente ai bisogni dei tempi, ed alle condizioni presenti dell'Italia; che ad essa sola non debbono limitarsi le riforme ed i voti della nazione; che nell'effetto il principio rappresentativo a cui taluno potesse credere allusiva questa legge o vi è nullo affatto, o vi è assai sbiadato; e che infine essa non ha alcuna portata nazionale e politica.

Nel cominciare a fissare sulla carta questi pensieri, avremmo desiderato di portare un'altra volta il nostro esame sui particolari di questa legge; ma ora che gli eventi son corsi così rapidi e potenti, crediamo che questa sarebbe una fatica gittata.

Ben altri pensieri, ben altri scritti, ben altri voti, ben altre istituzioni vogliono esser fatte per un tempo in cui ciò che si pensa oggi non è più quello che si pensava ieri, e forse non sarà più quello che penseremo, che brameremo, che opereremo domani.

Sospendendo per altro di rinunciare fin d'ora assolutamente a quel nostro disegno, diremo a guisa di conclusione che la nuova legge sui comuni non ha soddisfatto al mandato ed all'intrinseco potere che in essi è riposto; e che i comuni o per dir meglio le popolazioni sono per natura, e debbono essere per diritto e per l'attuale esigenza dei tempi chiamate ad esercitarvi una ben più larga parte nel governo delle cose proprie. Rappresentando essi i diritti ed i grandi interessi sociali, meglio conosceranno e potranno adempiere i doveri che le leggi e le istituzioni loro impongono. La legge del 27 novembre sui comuni in mezzo alle difficoltà di esecuzione, alle perplessità dei principii, alle incompiutezze dello scopo può esser utile come provvedimento speciale e di transizione, ma è inetta assolutamente a soddisfare i presenti bisogni, a compiere le speranze e le necessità delle attuali condizioni del Piemonte in rapporto agli altri stati d'Italia, ed errerebbe altamente chi in essa trovasse una risposta adeguata ad un avvenire che si leva così poderoso di promesse, di eventi e di nazionalità, e che non può oggimai riposare che sopra istituzioni più comprensive e più fondamentali (1).

IN PROPOSITO DEL CLERO NELLE ELEZIONI.

Non mal si fondava la nostra esitanza a credere quanto erasi narrato del clero di Gassino. Per togliere però ogni ombra di sospetto a tal riguardo possiamo assicurare che il parroco di detto borgo, convinto della importanza d'una buona scelta nelle prossime elezioni, esortava dal pulpito gli elettori, onde badassero bene in chi stavano per riporre la loro confidenza; e perchè il loro voto fosse frutto della propria convinzione, fece presenti le precipue qualità onde ha da essere fornito un buon deputato. Di più coll'aiuto d'altro sacerdote, adopratosi inutilmente alla formazione di un comitato elettorale, che dovesse raunarsi nella sala del comune, pensò di fare franco e pubblico appello ai parroci del distretto, ed invitava in pari tempo persone probe, ed impiegati del paese onde colle cognizioni ed aiuti reciproci si potesse raggiungere l'ultimo scopo.

Tale incontestabile sposizione del fatto se, in rapporto alla prima, prova non esser nuovo che le più rette intenzioni vengano alcune volte travisate, non può a meno di riuscire nella sua sostanza di somma lode al Vicario di Gassino, che col far opera di buon cittadino diè prova ed esem-

(1) Queste osservazioni già erano scritte prima della promulgazione dello statuto. D'allora in poi le cose sono immensamente cangiate. Noi le offriamo però ancora ai nostri lettori, onde si avveggano come la legge municipale anche colle sue mancanze annunziasse il bisogno degli ordini rappresentativi, e come interamente l'esecuzione di essa dovesse preparare l'inevitabile stabilimento. Del resto questi nostri pensieri potranno sempre giovare a persuadere della necessità dello studio della legge che sebbene ristretta ad una specialità, pure sarà sempre della massima importanza considerata eziandio dal lato dei miglioramenti di cui essa può essere suscettiva.

